

STUDIO LEGALE
AVV. ANTONIO ROSARIO DE CRESCENZO

Via delle Ville, 4 – P.co Mandarinò - 81100 CASERTA

Tel. e Fax. 0823-27.93.00

P.E.C.: avv.antoniodecrescenzo@pec.it

www.studiolegaledecrescenzo.com

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA CAMPANIA

SEDE DI NAPOLI

RICORSO

CON ISTANZA DI MISURE CAUTELARI EX ART. 55 C.P.A.

per conto e nell'interesse di **DE MUSSO FRANCESCO** nato a Caserta il 11/07/1958, cod. fisc. DMSFNC58L11B963P, rappresentato ed assistito dall'avv. Antonio Rosario De Crescenzo (DCR NNR 76P10 B963A) del Foro di Santa Maria C.V. (CE) giusta procura in calce al presente atto, con domicilio digitale come da P.E.C. nei Registri di Giustizia avv.antoniodecrescenzo@pec.it

CONTRO

- **MINISTERO DELL'ISTRUZIONE**, in persona del Ministro p.t.,
- **M.I.U.R. – UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CAMPANIA**, in persona del Direttore Generale p.t.

avverso e per l'annullamento,

previa emanazione di misure cautelari ex art. 55 c.p.a.

A) del provvedimento prot. n. AOOUSPNA.REGISTRO UFFICIALE.U.0009090 del 07/06/2021 a firma del Dirigente dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Campania – Ambito Territoriale di Napoli, recante "AVVISO" di pubblicazione degli esiti della prova scritta e presentazione titoli relativo alla Procedura concorsuale Straordinaria indetta con D.D.G. n. 510 del 23 aprile 2020 – **Classe di concorso B015**, nella parte in cui al candidato De Musso Francesco non risulta valutato il periodo di servizio prestato presso la "Scuola Specialisti dell'Aeronautica Militare – Mario Anelli" di Caserta dall'a.s. 1984/85 all'a.s. 1997/98, che avrebbe invece comportato l'attribuzione di ulteriori **14 punti**, ai sensi della Tabella di

STUDIO LEGALE
AVV. ANTONIO ROSARIO DE CRESCENZO

Via delle Ville, 4 – P.co Mandarinò - 81100 CASERTA

Tel. e Fax. 0823-27.93.00

P.E.C.: avv.antoniodecrescenzo@pec.it

www.studiolegaledecrescenzo.com

Valutazione titoli acclusa (Allegato D) al D.D.G. n. 510/2020 emanato dal Ministero dell'Istruzione e recante il bando del concorso **(doc. 1)**;

B) del decreto del Direttore Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Campania, prot. n. 22365 del 17/6/2021, con il quale è stata approvata la graduatoria regionale di merito del concorso indetto con D.D. 510 del 23/04/2020 e D.D. n. 783 del 08/07/2020 per la classe di B015 - LABORATORI DI SCIENZE E TECNOLOGIE ELETTRICHE ED ELETTRONICHE, nella parte in cui, per effetto della mancata attribuzione del punteggio spettante per il servizio effettivamente svolto presso la "Scuola Specialisti dell'Aeronautica Militare – Mario Anelli" di Caserta dall'a.s. 1984/85 all'a.s. 1997/98, colloca il prof. De Musso Francesco alla posizione n. 36, con punti 65,00 e dunque tra i candidati risultati idonei ma non vincitori del concorso **(doc. 2)**;

C) dei verbali della Commissione Giudicatrice relativi alla valutazione dei titoli di servizio dichiarati dal ricorrente, ancorché non conosciuti;

D) della Tabella di Valutazione Titoli acclusa (Allegato D) al D.D.G. n. 510/2020 emanato dal Ministero dell'Istruzione e recante il bando del concorso, se e nella parte in cui non considera valutabile il servizio di insegnamento prestato nelle scuole militari **(doc. 3)**;

E) del D.D.G. n. 510/2020 emanato dal Ministero dell'Istruzione il 23 aprile 2020, recante il bando del concorso per titoli ed esami, per l'immissione in ruolo di personale docente della scuola secondaria di primo e secondo grado su posto comune e di sostegno, se ed in quanto lesivo dei diritti e degli interessi del ricorrente **(doc. 4)**;

F) nonché di ogni ulteriore atto, ancorché sconosciuto, antecedente, conseguente, e/o comunque connesso ai predetti atti e provvedimenti;

STUDIO LEGALE
AVV. ANTONIO ROSARIO DE CRESCENZO

Via delle Ville, 4 – P.co Mandarino - 81100 CASERTA

Tel. e Fax. 0823-27.93.00

P.E.C.: avv.antoniodecrescenzo@pec.it

www.studiolegaledecrescenzo.com

nonché per l'acquisizione in via istruttoria ex art. 64 e segg. c.p.a.

di tutti gli atti ed i documenti relativi alla valutazione delle prove e dei titoli del ricorrente.

FATTO

Con D.D.G. n. 510 del 23 aprile 2020 (G.U. n. 34 del 28 aprile 2020), il Ministero dell'Istruzione ha indetto a livello nazionale, con organizzazione su base regionale, la Procedura Straordinaria di concorso, per titoli ed esami, per le immissioni in ruolo di personale docente della scuola secondaria di primo e secondo grado, su posto comune e di sostegno, previste per gli anni scolastici 2020/21, 2021/22 e 2022/23, sul contingente previsto pari a 24.000 posti complessivi suddivisi per regione, tipologia di posto e classe di concorso.

Alla procedura in argomento hanno potuto partecipare tutti i candidati in possesso dei requisiti di accesso previsti all'art. 2) del D.D.G. n. 510/2020, ovvero con il possesso di una anzianità di servizio (tra l'anno scolastico 2008/2009 e l'anno scolastico 2019/2020) pari ad almeno tre annualità, oltre al titolo di studio previsto dall'art. 5, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, ovvero al titolo di abilitazione o di idoneità concorsuale nella specifica classe di concorso.

Il prof. De Musso Francesco, essendo in possesso dei suddetti requisiti, ha partecipato alla selezione per la specifica classe di concorso B015 "Laboratori di scienze e tecnologie elettriche ed elettroniche", presentando, con le modalità e nei termini previsti dal bando, formale domanda di partecipazione in relazione ai posti banditi per la Regione Campania **(doc. 5)**.

Con la presentazione della domanda di partecipazione il candidato ha provveduto a dichiarare ed indicare i titoli culturali di accesso, nonché i titoli di servizio valutabili ai sensi della Tabella di Valutazione titoli acclusa

STUDIO LEGALE
AVV. ANTONIO ROSARIO DE CRESCENZO

Via delle Ville, 4 – P.co Mandarino - 81100 CASERTA

Tel. e Fax. 0823-27.93.00

P.E.C.: avv.antoniodecrescenzo@pec.it

www.studiolegaledecrescenzo.com

(Allegato D) al D.D.G. n. 510/2020, indicando tra questi, in particolare, il servizio di insegnamento svolto presso la “Scuola Specialisti dell’Aeronautica Militare – Mario Anelli” di Caserta dall’a.s. 1984/85 all’a.s. 1997/98, per complessivi 14 anni.

In ragione di quanto innanzi il prof. De Musso è stato regolarmente ammesso a sostenere la prevista prova scritta di cui all’art. 5) del D.D.G. n. 510/2020 (**doc. 6**).

Il giorno 07/6/2021, l’Ambito Territoriale di Napoli ha provveduto a pubblicare l’AVVISO di pubblicazione degli esiti della predetta prova scritta (*cfr.* doc. 1) e, proprio in tale circostanza, il prof. De Musso ha appreso della mancata valutazione di tutto il periodo di insegnamento prestato presso la “Scuola Specialisti dell’Aeronautica Militare – Mario Anelli” di Caserta dall’a.s. 1984/85 all’a.s. 1997/98, che avrebbe invece dovuto attribuirgli **ben 14 punti**, ai sensi della suddetta Tabella di Valutazione.

Difatti, dalla lettura del predetto avviso, emerge che la Commissione giudicatrice, per ignote ragioni, ha attribuito al candidato solo punti 3 per i titoli di servizio dichiarati in domanda, laddove la prova scritta è risultata superata con l’attribuzione di punti 62,00.

Avverso la mancata attribuzione del punteggio effettivamente spettante il prof. De Musso ha prodotto formale “reclamo”, nei termini e con le modalità indicate dall’Amministrazione con il medesimo Avviso (**doc. 7**), che tuttavia è rimasto privo di riscontro, atteso che in data 17/6/2021 l’Ufficio Scolastico Regionale della Campania ha provveduto a pubblicare l’impugnata graduatoria di merito relativa alla classe di B015 (Laboratori di Scienze e Tecnologie elettriche ed elettroniche), dalla quale si evince che il candidato De Musso Francesco è risultato collocato alla posizione n. 36, con

STUDIO LEGALE
AVV. ANTONIO ROSARIO DE CRESCENZO

Via delle Ville, 4 – P.co Mandarino - 81100 CASERTA

Tel. e Fax. 0823-27.93.00

P.E.C.: avv.antoniodecrescenzo@pec.it

www.studiolegaledecrescenzo.com

punti 65,00, e dunque tra i candidati risultati idonei ma non vincitori del concorso.

Il punteggio complessivamente totalizzato, infatti, è dato dalla sommatoria del punteggio conseguito all'esito della prova scritta (62,00) e di quello assegnato per i titoli dichiarati (3,00), per cui è evidente che la rettifica richiesta stragiudizialmente con il reclamo è rimasta inspiegabilmente priva di ogni riscontro, dal che deriva la necessità del presente ricorso che va articolato alla luce dei seguenti

MOTIVI

1. SUSSISTENZA DELL'INTERESSE ALLA PRESENTE IMPUGNATIVA.

Va preliminarmente evidenziato ed illustrato l'interesse del ricorrente alla proposizione della presente azione giudiziaria.

E' noto che l'interesse ad agire, individuato quale presupposto dell'azione dall'art. 100 c.p.c., è da sempre applicabile anche al processo amministrativo (ora anche in virtù del rinvio esterno operato dall'art. 39, co. 1, c.p.a.) ed è scolpito nella sua tradizionale definizione di "*concreto bisogno di tutela giurisdizionale*", nel senso che, il ricorso al giudice deve presentarsi come indispensabile per porre rimedio alla lesione (azioni demolitorie, risarcitorie e d'adempimento), alla sua minaccia (azioni inibitorie), od anche alla negazione della posizione giuridica vantata dall'amministrato (azione atipica di accertamento).

Esso è dunque espressione di economia processuale, manifestando l'esigenza che il ricorso alla giustizia rappresenti *extrema ratio*.

Nel caso concreto si è già detto che il ricorrente, pur avendo superato positivamente la prevista prova concorsuale, al momento della pubblicazione della graduatoria definitiva di merito si è visto collocato in posizione "non utile" ai fini dell'assunzione sul contingente dei posti

STUDIO LEGALE
AVV. ANTONIO ROSARIO DE CRESCENZO

Via delle Ville, 4 – P.co Mandarinò - 81100 CASERTA

Tel. e Fax. 0823-27.93.00

P.E.C.: avv.antoniodecrescenzo@pec.it

www.studiolegaledecrescenzo.com

assegnato su base regionale, e ciò a fronte della mancata attribuzione del punteggio spettante per il servizio effettivamente svolto presso la “Scuola Specialisti dell’Aeronautica Militare – Mario Anelli” di Caserta dall’a.s. 1984/85 all’a.s. 1997/98.

Egli, infatti, è risultato collocato tra gli “idonei” non vincitori del concorso, come emerge dall’esame dell’elenco allegato all’impugnato decreto del Direttore Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Campania, prot. n. 22365 del 17/6/2021, che vede l’aspirante ricoprire il posto n. 36, con punti 65,00, laddove l’ultima posizione utile ai fini del reclutamento coincide con quella ricoperta dal candidato collocato al 31° posto della graduatoria, tenuto conto del numero di posti (31) autorizzati per la Regione Campania per le assunzioni relative alla c.d.c. B015.

Orbene, è evidente che l’interesse del ricorrente alla presente impugnativa deve essere individuato nell’incremento delle possibilità occupazionali derivanti dall’accoglimento della interposta domanda di annullamento e/o di riforma dei provvedimenti gravati, atteso che la rettifica del punteggio, quale immediata conseguenza della pronuncia giudiziale, consentirebbe al medesimo di collocarsi fra i vincitori del concorso o, in ogni caso, di compiere un sopravanzamento di posizione nel medesimo elenco.

A ciò si aggiunga anche che la graduatoria in esame, almeno fino alla indizione del prossimo concorso, manterrà la sua validità, senza contare che essa potrebbe addirittura essere utilizzata a scorrimento per la copertura di una quota di posti riservati proprio agli idonei non vincitori.

È del tutto evidente, pertanto, che alla lesione della posizione giuridica vantata dal candidato per effetto degli atti impugnati corrisponde l’interesse del medesimo alla corretta collocazione in graduatoria, secondo il punteggio effettivamente e legittimamente spettante, e ciò al fine di poter

incrementare significativamente le proprie possibilità occupazionali che, viceversa, sarebbero definitivamente ed irrimediabilmente compromesse.

2. VIOLAZIONE E/O ELUSIONE DEL GIUDICATO IN RELAZIONE ALLA SENTENZA T.A.R. CAMPANIA – NAPOLI, N. 1002/1999; VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DELLE DIRETTIVE IMPARTITE DAL MINISTERO DELL'ISTRUZIONE IN ORDINE ALLA RICONOSCIBILITA' AI FINI ECONOMICI E DELLA CARRIERA DEI SERVIZI DI INSEGNAMENTO SVOLTI PRESSO SCUOLE MILITARI; ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO DI ISTRUTTORIA ED ILLOGICITA' MANIFESTA; VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3 E 97 COST.

Come anticipato in premessa, con la presentazione della domanda di ammissione al concorso il ricorrente ha chiesto la valutazione, oltre che dei titoli culturali posseduti, anche dei titoli di servizio vantati, richiesti, peraltro, quale prerequisite di ammissione alla selezione per almeno tre annualità.

In particolare il prof. De Musso, oltre al servizio di insegnamento svolto in scuole "statali" dal 2017 al 2020 (per complessivi 3 anni), ha dichiarato come servizio pre-ruolo anche l'ulteriore periodo di insegnamento svolto dal 1984 al 1998 presso la Scuola Militare "Mario Anelli" di Caserta (per complessivi 14 anni), chiedendone comunque la valutazione con l'attribuzione del punteggio previsto (**1 punto per ogni annualità di servizio**) dalla Tabella di Valutazione Titoli acclusa al bando di concorso (allegato D).

2.1 Orbene, la richiesta del ricorrente in ordine alla valutazione di tutto il periodo di insegnamento svolto presso la suddetta Scuola Militare, risulta legittimata, anzitutto, dall'autorità di giudicato rinvenibile nella sentenza n. 1002/1999 resa fra le parti da questo Ecc.mo T.A.R. (**doc. 8**).

E difatti con tale pronuncia il Tribunale ha accolto il ricorso precedentemente interposto dal ricorrente nei confronti del Ministero

STUDIO LEGALE
AVV. ANTONIO ROSARIO DE CRESCENZO

Via delle Ville, 4 – P.co Mandarino - 81100 CASERTA

Tel. e Fax. 0823-27.93.00

P.E.C.: avv.antoniodecrescenzo@pec.it

www.studiolegaledecrescenzo.com

dell'istruzione e la Sovrintendenza Scolastica Regionale della Campania (oggi Ufficio Scolastico Regionale della Campania), avverso l'esclusione dal concorso per soli titoli per l'accesso ai ruoli delle scuole secondarie indetto con O.M.P.I. del 22.4.1993 e dalle relative graduatorie (cd. doppio canale).

Esclusione che, nel caso di specie, era maturata a fronte della rilevata carenza del pre-requisito richiesto dal bando e dato dal servizio minimo di insegnamento pari ad almeno 360 giorni nella scuola "statale", laddove anche in tale circostanza il ricorrente aveva chiesto di accedere alla selezione facendo valere il servizio di insegnamento svolto fin dall'a.s. 1984/1985 presso la Scuola Militare "Mario Anelli" di Caserta.

La decisione del T.A.R., ormai cosa giudicata ed a seguito della quale il prof. De Musso ebbe ad essere pienamente reintegrato nelle ex graduatorie permanenti del personale docente di cui alla citata O.M. del 22.4.1993 (**doc. 9**), ha presupposto la soluzione (in termini positivi per il ricorrente) della questione afferente **l'equipollenza** dell'insegnamento prestato presso le Scuole Militari - nella specie la Scuola Specialisti dell'Aeronautica Militare "Mario Anelli" di Caserta - all'insegnamento prestato nelle scuole statali.

Nel motivare sullo specifico punto il T.A.R. si è riportato al consolidato orientamento secondo cui l'incarico di insegnamento conferito dalle scuole militari ricalca, nelle forme e nel contenuto, un modello analogo alle corrispondenti figure dell'ordinamento scolastico (T.A.R. Campania - Napoli, Sez. I, n. 37 del 23.2.1995).

Si è sostenuto infatti che: *"...le caratteristiche dell'insegnamento presso le scuole militari sono senz'altro assimilabili a quelle dei docenti che prestano il loro servizio presso il Ministero della Pubblica Istruzione, tenuto anche conto che gli insegnamenti sono regolarmente riportati per ore e per classi di concorso (italiano,*

STUDIO LEGALE
AVV. ANTONIO ROSARIO DE CRESCENZO

Via delle Ville, 4 – P.co Mandarino - 81100 CASERTA

Tel. e Fax. 0823-27.93.00

P.E.C.: avv.antoniodecrescenzo@pec.it

www.studiolegaledecrescenzo.com

matematica, lingue etc.) e i corsi di studio si concludono con un diploma di scuola professionale rilasciato da una struttura pubblica".

Orbene, nel presente giudizio la domanda di annullamento della impugnata graduatoria concorsuale, nella parte in cui, per effetto della mancata attribuzione del punteggio spettante per il servizio di insegnamento svolto presso la suddetta Scuola militare, colloca il prof. De Musso Francesco alla posizione n. 36, con punti 65,00 e dunque tra i candidati risultati idonei ma non vincitori del concorso, presuppone necessariamente la valutazione della stessa questione afferente l'equipollenza dei servizi, sulla quale si è però già pronunciato codesto Ecc.mo T.A.R. con efficacia di giudicato tra le stesse parti.

In altri termini, la equiparazione del servizio prestato dal ricorrente presso la Scuola Militare "M. Anelli" di Caserta costituisce la premessa logica indispensabile per la statuizione di annullamento invocata con la presente impugnativa.

Non vi è alcun dubbio dunque che l'accertamento effettuato dal T.A.R. Campania sul punto dell'equiparazione dell'insegnamento prestato presso le scuole militari a quello effettuato presso le scuole statali, spiega i suoi effetti anche nel presente giudizio, con la conseguenza che la domanda spinta dal prof. De Musso dovrà essere totalmente accolta, non potendosi procedere in questa sede al riesame della questione precedentemente definita con autorità di giudicato tra le stesse parti.

Ed invero l'efficacia di giudicato della predetta sentenza deve essere riconosciuta anche nel presente giudizio, ancorché la domanda azionata sia diretta al conseguimento di un diverso vantaggio o bene della vita (attribuzione di maggior punteggio ai fini della collocazione nella graduatoria regionale di merito valida per il reclutamento in ruolo).

STUDIO LEGALE
AVV. ANTONIO ROSARIO DE CRESCENZO

Via delle Ville, 4 – P.co Mandarino - 81100 CASERTA

Tel. e Fax. 0823-27.93.00

P.E.C.: avv.antoniodecrescenzo@pec.it

www.studiolegaledecrescenzo.com

Al riguardo va richiamata la giurisprudenza della Suprema Corte, secondo cui: *“...in tema di giudicato, qualora due giudizi tra le stesse parti abbiano riferimento al medesimo rapporto giuridico ed uno dei due sia stato definito con sentenza passata in giudicato, l'accertamento già compiuto in ordine alla statuizione giuridica ovvero alla soluzione di questioni di fatto e di diritto relative ad un punto fondamentale comune ad entrambe le cause, formando la premessa logica indispensabile della statuizione contenuta nel dispositivo della sentenza con autorità di cosa giudicata, preclude il riesame dello stesso punto di diritto accertato e risolto e ciò anche se il successivo giudizio abbia finalità diverse da quelle che hanno costituito lo scopo ed il petitum del primo”* (Cass. Civ. n. 6354/2011; Cass. Civ. 8658/2001; Cass. Civ. n. 10280/2000).

Alla luce delle precedenti considerazioni è del tutto evidente che, ai fini del concorso *de quo*, la domanda presentata dal prof. De Musso andava valutata con l'attribuzione del punteggio spettante per tutto il periodo di insegnamento svolto dal medesimo presso la Scuola Militare “M. Anelli” di Caserta.

Non si comprende, pertanto, la condotta posta in essere dalla P.A. laddove ha ritenuto di non dover accogliere neppure il reclamo precedentemente interposto dal candidato secondo le prescrizioni diramate dall'US.R. Campania – Ambito Territoriale di Napoli con la nota prot. 9090 del 07/06/2021.

2.2 La condotta posta in essere dalla P.A. è ancor più illegittima se si considera che, già dal 2010, il Ministero dell'Istruzione riconosce al servizio di insegnamento svolto nelle Scuole militari piena validità ai fini della carriera e della progressione economica.

Tant'è che anche l'Ufficio Scolastico Regionale della Campania – U.S.P. di Caserta, con nota prot. n. 2655 del 7.10.2010 è intervenuto certificando la

STUDIO LEGALE
AVV. ANTONIO ROSARIO DE CRESCENZO

Via delle Ville, 4 – P.co Mandarino - 81100 CASERTA

Tel. e Fax. 0823-27.93.00

P.E.C.: avv.antoniodecrescenzo@pec.it

www.studiolegaledecrescenzo.com

validità - ai fini giuridici ed economici - dei servizi di insegnamento prestati presso la Scuola Militare “M. Anelli” di Caserta (**doc. 10**).

Nella predetta nota, infatti, l’ufficio scolastico territoriale di Caserta richiama e fa proprio il parere espresso dal Ministero dell’Istruzione nelle note circolari n. 5749 dell’11.6.2010 e n. 7848 del 01.9.2010, in tema di riconoscibilità (a tutti gli effetti di legge) dei servizi di insegnamento pre-ruolo svolti dai docenti presso le Scuole militari.

Da quanto innanzi deriva dunque l’ulteriore legittimazione del candidato De Musso a chiedere ed ottenere la valutazione dell’intero periodo di servizio prestato in qualità di docente presso la Scuola Militare “M. Anelli” di Caserta ed il conseguente diritto all’attribuzione del relativo punteggio, secondo i criteri prestabiliti dalla Tabella di Valutazione Titoli acclusa al D.D.G. n. 510/2020.

2.3 Va infine rilevato che il periodo di servizio prestato dal ricorrente presso la Scuola Militare “M. Anelli” di Caserta è stato sempre valutato positivamente dalla P.A., e ciò è avvenuto anche più di recente a seguito della domanda presentata dal De Musso per l’accesso alle neo istituite Graduatorie Provinciali per le Supplenze (cd. G.P.S.) di cui all’O.M. n. 60/2020 (**doc. 11**).

Ed invero la Tabella di Valutazione Titoli acclusa all’O.M. n. 60/2020, alla lettera C), ha previsto la valutazione di tutti i servizi pre-ruolo svolti nelle istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione, ove tra queste sono espressamente annoverate anche le scuole militari (**doc. 12**).

A fronte, dunque, della riconosciuta equipollenza tra il servizio di insegnamento svolto presso le scuole statali e quello prestato presso le Scuole Militari, l’impugnata Tabella di Valutazione Titoli appare manifestamente illegittima e discriminatoria laddove, con riferimento ai

titoli di servizio di cui alla lett. C), non prevedendo un esplicito richiamo alle scuole militari dovesse escluderne in radice la valutabilità.

3. VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DELLA TABELLA DI VALUTAZIONE TITOLI ACCLUSA AL D.D.G. N. 510/2020; VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI UGUAGLIANZA E PARITA' DI TRATTAMENTO EX ART. 3, COMMA 1, COST.; VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3, 51 E 97 COST.; VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI BUON ANDAMENTO E IMPARZIALITA' DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE; DISPARITA' DI TRATTAMENTO; IRRAZIONALITA' ED INGIUSTIZIA MANIFESTA.

Deve rilevarsi che l'incarico di insegnamento svolto nelle scuole militari ricalca, nella forma e nel contenuto, un modello analogo alle corrispondenti figure dell'ordinamento scolastico ed universitario (vi è identità di strutturazione delle cattedre – materie ed orario – e di trattamento economico), sicché il servizio prestato presso dette scuole viene normalmente riconosciuto ai fini economici e della ricostruzione di carriera ai dipendenti del Miur.

Ma il servizio pre-ruolo prestato dai docenti presso le scuole militari deve essere valutato anche nelle procedure concorsuali per le assunzioni nei ruoli del personale docente bandite dal Ministero resistente, ai fini dell'attribuzione dei punti ulteriori spettanti per titoli di servizio e dunque per la formazione delle relative graduatorie di merito.

Del resto, come si è già detto, lo stesso Ministero dell'istruzione è intervenuto più volte riconoscendo esplicitamente la validità a tutti gli effetti di legge del servizio pre-ruolo svolto presso le scuole militari, e ciò nella considerazione che tali istituzioni sono a tutti gli effetti istituzioni scolastiche statali nelle quali, per gli insegnamenti di materie non militari, si

STUDIO LEGALE
AVV. ANTONIO ROSARIO DE CRESCENZO

Via delle Ville, 4 – P.co Mandarino - 81100 CASERTA

Tel. e Fax. 0823-27.93.00

P.E.C.: avv.antoniodecrescenzo@pec.it

www.studiolegaledecrescenzo.com

provvede ex art. 7 della Legge n. 368/1940 con la nomina di insegnanti delle scuole civili statali.

Il definitivo superamento della distinzione tra scuole militari e scuole statali risulta altresì confermato dal Decreto Interministeriale del 16.4.2009 con il quale, al fine di garantire una omogeneità di valutazione degli studi e delle attività formative svolte presso gli istituti di formazione militare, anche per l'ammissione agli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore, all'art. 2) si è stabilito che i diplomi di qualifica rilasciati dagli istituti di formazione militare hanno la stessa validità dei diplomi di qualifica dei corsi di istruzione professionale di cui al D.M. n. 250/1997 e consentono l'ammissione al quarto anno dei corsi di studio di istruzione professionale.

La Tabella di Valutazione Titoli acclusa (ALLEGATO D) al bando del concorso in argomento, ha previsto al capo "C" la valutabilità dei titoli di servizio, statuendo che *"Per il servizio di insegnamento prestato sullo specifico posto o sulla specifica classe di concorso per cui si concorre, nelle scuole del sistema nazionale di istruzione nonché nell'ambito dei percorsi di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 76, relativi al sistema di istruzione e formazione professionale, purché, nel caso dei predetti percorsi, il relativo servizio sia stato svolto per la tipologia di posto o gli insegnamenti riconducibili alla specifica classe di concorso"*, sono attribuiti **Punti 1** per ciascun anno di servizio.

Ebbene, posto che, per i motivi sopra enucleati, nell'ambito delle istituzioni del primo e del secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e di formazione vanno ricompresi anche gli istituti di formazione militari, e ciò nella considerazione che tali istituzioni sono a tutti gli effetti istituzioni scolastiche "statali", è del tutto evidente che, anche a voler prescindere dai motivi di illegittimità dedotti ai precedenti capi, la mancata valutazione del

STUDIO LEGALE
AVV. ANTONIO ROSARIO DE CRESCENZO

Via delle Ville, 4 – P.co Mandarino - 81100 CASERTA

Tel. e Fax. 0823-27.93.00

P.E.C.: avv.antoniodecrescenzo@pec.it

www.studiolegaledecrescenzo.com

periodo di servizio svolto dal ricorrente presso la Scuola Militare “M. Anelli” di Caserta appare assolutamente illegittima per violazione delle disposizioni di cui alla predetta Tabella di Valutazione titoli.

In applicazione di essa il docente De Musso, avendo peraltro insegnato nella scuola militare sulla specifica classe di concorso per cui ha concorso (B015 – Laboratori di Scienze e Tecnologie elettriche ed elettroniche), avrebbe avuto certamente diritto all’attribuzione di ulteriori **14 punti** per i titoli di servizio, ovvero uno per ciascuna annualità di servizio svolto dall’a.s. 1984/85 all’a.s. 1997/98 presso la Scuola Militare “M. Anelli” di Caserta.

Viceversa, nel caso concreto al candidato sono stati attribuiti solo 3 punti per titoli di servizio riferiti all’ulteriore periodo di insegnamento svolto in scuole “statali” dal 2017 al 2020 (per complessivi 3 anni).

Di qui l’illegittima collocazione del ricorrente nella impugnata graduatoria di merito, che lo vede infatti ubicato in una posizione di gran lunga deteriore rispetto a quella che avrebbe potuto occupare qualora gli fosse stato attribuito il punteggio effettivamente spettante per i titoli di servizio certificati con la domanda di ammissione al concorso.

ISTANZA PER L’ADOZIONE DI PROVVEDIMENTI CAUTELARI EX ART. 55 C.P.A.

Per quanto sopra dedotto, il *fumus boni iuris* appare palese e di tutta evidenza.

Quanto al danno grave ed irreparabile derivante dall’applicazione dei provvedimenti impugnati, la sua rilevanza impone la sospensione degli stessi o, comunque, l’adozione di una misura cautelare ritenuta più idonea ad assicurare interinalmente gli effetti della decisione sul ricorso.

STUDIO LEGALE
AVV. ANTONIO ROSARIO DE CRESCENZO

Via delle Ville, 4 – P.co Mandarino - 81100 CASERTA

Tel. e Fax. 0823-27.93.00

P.E.C.: avv.antoniodecrescenzo@pec.it

www.studiolegaledecrescenzo.com

Ed invero la mancata valutazione di tutto il periodo di insegnamento pre-ruolo svolto dal ricorrente presso la Scuola Militare “M. Anelli” di Caserta e la conseguente mancata attribuzione del punteggio effettivamente spettante per i titoli di servizio certificati con la domanda di ammissione al concorso, ha comportato la collocazione del medesimo al **posto n. 36** della graduatoria regionale definitiva di merito e dunque in posizione non utile ai fini del reclutamento in ruolo.

Tenuto conto, infatti, della ripartizione regionale dei posti disponibili, laddove per la Regione Campania, con riferimento alla specifica classe di concorso (B015 – Laboratori di Scienze e Tecnologie elettriche ed elettroniche), risultano essere stati banditi solo **31 posti** come da Tabella A allegata al D.D.G. N. 510/2020 (**doc. 13**), è evidente come l’ubicazione del ricorrente al 36° posto di detto elenco lo individua quale idoneo non vincitore del concorso e, pertanto, fuori da ogni possibilità di reclutamento sul contingente di posti autorizzato.

Va altresì rilevato che sono ormai imminenti le nomine per le immissioni in ruolo per l’a.s. 2021-2022, tant’è che con Avviso del 23.6.2021 l’Ufficio Scolastico Regionale per la Campania ha invitato tutti i candidati collocati nelle graduatorie di merito del concorso a visionare quotidianamente il proprio sito istituzionale ed il portale telematico “Istanze on line”, atteso che le operazioni di immissioni in ruolo si svolgeranno con modalità telematica (**doc. 14**).

Sicché la richiesta tutela cautelare è utile a scongiurare, per il tempo necessario alla definizione nel merito del giudizio, la perdita - in via definitiva - della concreta situazione di vantaggio acquisita dal candidato De Musso con il concorso, specie se questa viene posta in relazione al conseguente diritto all’assunzione con rapporto di lavoro a tempo indeterminato che ne deriverebbe e che, viceversa, resterebbe

STUDIO LEGALE
AVV. ANTONIO ROSARIO DE CRESCENZO

Via delle Ville, 4 – P.co Mandarino - 81100 CASERTA

Tel. e Fax. 0823-27.93.00

P.E.C.: avv.antoniodecrescenzo@pec.it

www.studiolegaledecrescenzo.com

inevitabilmente compromesso per l'assenza di ulteriori disponibilità di posti ed a causa dell'inevitabile consolidamento di situazioni soggettive nel contesto della graduatoria in questione.

A tal fine si ritiene che l'interesse del ricorrente debba essere tutelato con l'adozione di una misura cautelare anticipatoria ed idonea ad assicurare interinalmente gli effetti della decisione nel merito.

Tenuto conto che il codice del processo amministrativo consente al giudice un margine di manovra più ampio rispetto alla mera sospensione dell'efficacia esecutiva dei provvedimenti impugnati e che la misura cautelare deve essere calibrata in relazione alla fattispecie concreta, si chiede che l'On.le T.A.R., valutata la sussistenza dei presupposti di legge, Voglia accogliere la presente domanda incidentale e, per l'effetto, previa sospensione degli atti e provvedimenti gravati:

a)-fare ordine alle amministrazioni resistenti di disporre l'accantonamento di un posto sul contingente di assunzioni relativo alla c.d.c. B015 autorizzato per la regione Campania per l'a.s. 2021-2022, da assegnare successivamente al ricorrente per l'ipotesi di accoglimento nel merito del presente gravame;

b)-alternativamente, pronunciare ordinanza propulsiva facendo ordine alle Amministrazione resistenti di riesaminare la situazione del ricorrente sulla base delle deduzioni poste a sostegno del presente gravame;

c)-in ulteriormente gradata, ai sensi dell'art. 55, comma 10 c.p.a., disporre la sollecita fissazione dell'udienza per la discussione nel merito, previa autorizzazione della notifica per pubblici proclami sul sito istituzionale del Ministero dell'Istruzione, come richiesta nella separata istanza.

ISTANZA ISTRUTTORIA EX ART. 65 C.P.A.

Si chiede inoltre all'On.le Tribunale, nell'esercizio dei poteri previsti dall'art. 65.c.p.a., di adottare tutti i provvedimenti necessari per assicurare la completezza dell'istruttoria.

A tal fine, visto che l'istanza di accesso agli atti ex L. 241/90 presentata dal ricorrente in data 23/6/2021 è rimasta priva di ogni riscontro (**doc. 15**), nello specifico si chiede ordinarsi al MIUR l'acquisizione di tutti gli atti afferenti il concorso in oggetto e, in particolare:

➤ **copia dei verbali e/o degli atti ed ogni altro documento relativo alla valutazione dei titoli culturali e di servizio dichiarati in domanda dal candidato.**

ISTANZA PER LA INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO

nei confronti dei soggetti potenzialmente controinteressati, mediante notificazione per pubblici proclami sul sito istituzionale del Ministero dell'Istruzione.

▪ Si premette che il ricorrente ha inoltrato al competente Ufficio Scolastico Regionale formale istanza di accesso agli atti (*cfr.* doc. 15) preordinata ad avere, fra l'altro, l'indirizzo di residenza di alcuni candidati potenzialmente controinteressati rispetto alla presente impugnativa, poiché collocati in posizione immediatamente precedente a quella del docente istante nella graduatoria di merito, e che verrebbero scavalcati in caso di accoglimento del presente ricorso.

Tuttavia, ad oggi, l'Amm.ne Scolastica Regionale non ha ancora provveduto a comunicare le informazioni richieste.

Pertanto, entro i termini decadenziali previsti non è stato possibile notificare il presente ricorso ad almeno un controinteressato, così come

STUDIO LEGALE
AVV. ANTONIO ROSARIO DE CRESCENZO

Via delle Ville, 4 – P.co Mandarino - 81100 CASERTA

Tel. e Fax. 0823-27.93.00

P.E.C.: avv.antoniodecrescenzo@pec.it

www.studiolegaledecrescenzo.com

richiesto dal codice del processo amministrativo, per cui si chiede fin d'ora la remissione in termini.

▪ Il presente ricorso è proposto per l'annullamento del provvedimento prot. n. AOOUSPNA.REGISTRO UFFICIALE.U.0009090 del 07/06/2021, a firma del Dirigente dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Campania – Ambito Territoriale di Napoli, recante “AVVISO” di pubblicazione degli esiti della prova scritta relativa alla Procedura concorsuale Straordinaria indetta con D.D.G. n. 510 del 23 aprile 2020 – Classe di concorso B015, nonché avverso il successivo decreto direttoriale prot. n. 22365 del 17/6/2021, con il quale è stata approvata la graduatoria regionale definitiva di merito relativa alla c.d.c B015 - LABORATORI DI SCIENZE E TECNOLOGIE ELETTRICHE ED ELETTRONICHE, nella parte in cui colloca il prof. De Musso Francesco alla posizione n. 36, con punti 65,00 e dunque tra i candidati risultati idonei ma non vincitori del concorso – atti consequenziali.

Trattasi dunque di impugnativa rivolta principalmente avverso il provvedimento conclusivo dell'iter procedimentale (la graduatoria), dalla quale è possibile individuare soggetti controinteressati nei cui confronti deve essere necessariamente esteso il contraddittorio a norma dell'art. 41, comma 2, c.p.a.

Tenuto conto che la notifica nei modi ordinari sarebbe sommamente difficile ed eccessivamente gravosa in ragione dell'elevato numero dei potenziali controinteressati (peraltro non agevolmente reperibili), il ricorrente formula fin d'ora formale

ISTANZA

affinchè l'On.le T.A.R. adito Voglia autorizzare la notifica del presente ricorso per pubblici proclami, mediante la pubblicazione del testo integrale

STUDIO LEGALE
AVV. ANTONIO ROSARIO DE CRESCENZO

Via delle Ville, 4 – P.co Mandarino - 81100 CASERTA

Tel. e Fax. 0823-27.93.00

P.E.C.: avv.antoniodecrescenzo@pec.it

www.studiolegaledecrescenzo.com

dell'atto e di quant'altro ritenuto necessario sul sito web istituzionale del Ministero dell'Istruzione, nell'apposita sezione dedicata agli atti di notifica.

P.Q.M.

si conclude per l'accoglimento del ricorso, con vittoria di spese, competenze e onorari di giudizio.

Ai fini del contributo unificato, si dichiara che la presente controversia attiene alla materia concorsuale per l'accesso al pubblico impiego ed è esente dal relativo versamento, avendo parte ricorrente dichiarato un reddito familiare imponibile ai fini IRPEF inferiore alla soglia di legge (doc. 16).

Avv. Antonio Rosario DE CRESCENZO